

Proposta N° 05
Data 09/02/2000

COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO
Deliberazione del Commissario Straordinario
con attribuzione del Consiglio Comunale

N° 05 del Reg. Data 22/02/2000
OGGETTO: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER L'AUTENTICAZIONE
DELLE SOTTOSCRIZIONI AL DOMICILIO DI CITTADINI INFERMI"

L'anno 2000 il giorno 22 del mese di Febbraio alle ore 13.30 il Commissario Straordinario del Comune di Partinico Dr. Lino Buscami, nominato con decreto del Presidente della Regione N. 607/G.R.. VII/S.G. del 18/11/1999. con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Serafina Buarnè, ha adottato la seguente deliberazione:

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L. R. 10/91 propone l'adozione del seguente schema di deliberazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.

Premesso che molti cittadini hanno più volte richiesto a questi Uffici Demografici che si possa attuare una procedura che possa ridurre i disagi delle persone inferme permettendo le autentiche, di cui alla legge 4/01/68 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni direttamente al domicilio dei richiedenti.

Ritenuto che nell'ambito dei poteri di autonomia organizzativa degli Uffici prevista dall'art. 5 della L. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91 che attribuisce ai Comuni la potestà di adottare, nel rispetto della legge e dello Statuto, appositi regolamenti per il funzionamento della struttura burocratica e dei servizi comunali, sia possibile approvare una specifica regolamentazione per il servizio delle autentiche consentite dalla legge 04/01/68 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, al domicilio delle persone inferme;

Preso atto che in ordine a tale procedura il Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio «procedimenti ed efficienza amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – ha rilasciato il proprio positivo parere prot. UPEA/Acc/452 del 27-07-95- pubblicato anche sulla rivista ANCI notizie n. 27 del 12-09-1995 per la valenza generale della problematica.

Che, più in particolare, in ordine alla possibile lesione dei diritti nei riguardi dell'attività dei notai, il suddetto parere della funzione Pubblica sottolinea testualmente che : "non si ritiene che la variazione della sede presso la quale i dipendenti comunali effettuano la loro prestazione possa in alcun modo generare una lesione di diritti propri dei notai: l'ambito della competenza di questi risulta chiaramente definito dal disposto dell'art. 1 della legge 16-02-1913, n. 89 e non viene ad essere minimamente intaccato dal compimento da parte di dipendenti comunali, di atti aventi natura non negoziale, ovunque posti in essere. Del resto, varie leggi già prevedono casi nei quali il pubblico ufficiale deve esercitare le proprie funzioni in un luogo diverso dall'edificio in cui ha sede Comune, ne si possono intendere tali casi come tassativi, non essendo compresi in un'unica legge che li elenchi ed escluda la possibilità di ipotesi ulteriori e non esistendo, altresì, una norma di carattere generale che precluda l'ampliamento delle ipotesi ove necessario".

Evidenziata, infine, sul piano più squisitamente di merito, la rilevanza sociale cui assolve la presente proposta;

Vista la legge 04-01-1968, n. 15 recante "norme sulla documentazione amministrativa e sull'autenticazione e legalizzazione di firme" e, più in particolare, gli artt. 4 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e 20 (sottoscrizione d'istanza) da autenticare ai sensi di tale ultimo citato articolo ad opera, tra gli altri, anche di un funzionario appositamente incaricato dal Sindaco;

Visto che tali funzioni vengono attualmente eseguite esclusivamente presso gli Uffici Comunali e non può essere così resa la prestazione a molti cittadini i quali, a causa di infermità temporanea o permanente, non sono in grado, per la minorazione delle capacità fisiche, di accedere agli uffici comunali,

Tutto ciò premesso

SI PROPONE

Approvare il "Regolamento per l'autentica delle sottoscrizioni al domicilio delle persone inferme" che si compone di n. 11 articoli, nel testo che segnato di lettera "A" si unisce alla presente per formarne parte integrante e sostanziale quale allegato

Il Responsabile del Procedimento
Fanni Rita Segesta

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91 si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico

Il Responsabile del Servizio
(Dr. Sebastiano Randisi)

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91 si esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità

Il Segretario Generale
(Avv. Serafina Buarnè)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione I

Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione

Ritenuto opportuno approvare il Regolamento allegato alla presente con lettere "A"

DELIBERA

- 1) Approvare la superiore proposta di deliberazione
- 2) Approvare il "Regolamento per l'autenticazione delle sottoscrizioni al domicilio di cittadini infermi" che si compone di n. 11 articoli e che segnato di lettera "A" trovasi allegato alla presente.

Alla presente si allegano :

- 1) Modello di richiesta di autenticazione di sottoscrizioni previste dalla legge 04-01- 1968 n. 15 al proprio domicilio ai sensi dell'apposito regolamento comunale.
- 2) Modello di conferimento di incarico al funzionario comunale le autentiche a domicilio ai sensi del Regolamento di cui sopra.
- 3) Modello di autorizzazione al funzionario incaricato dal Sindaco ad accedere presso il domicilio di persona inferma per l'autentica di dichiarazioni e sottoscrizioni previste dalla legge 04-01.1968 n.15

COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

REGOLAMENTO PER L'AUTENTICAZIONE
DELLE SOTTOSCRIZIONI
AL DOMICILIO DELLE PERSONE INFERME

ART. 1

Finalità del regolamento

Il Presente regolamento, adottato nell'esercizio dei poteri di autonomia organizzativa degli uffici prevista dall'art. 5 della, L. 8-6-1990, n. 142, come - recepita con L. R. n. 48/91, riguarda le autenticazioni previste dalla legge 4-1-1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2

Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità

Sono soggetti beneficiari degli effetti di cui al presente regolamento tutti i cittadini residenti o domiciliati i quali dimostrino, secondo le modalità previste nei successivi articoli, di essere impossibilitati, per comprovata infermità fisica, a recarsi personalmente presso l'ufficio comunale.

ART. 3

Delimitazione degli interventi

I soggetti indicati al precedente articolo 2 possono richiedere l'intervento al proprio domicilio esclusivamente per le autenticazioni delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e delle sottoscrizioni di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione di cui agli artt. 4 e 20 della legge 4-1-1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 4

Istanze e documentazione

I soggetti di cui al precedente articolo 2 faranno pervenire al Comune di Partinico apposita istanza per gli interventi di cui all'art. 3, indicando :

- a) le autenticazioni che vengono richieste, specificandone il numero;
- b) l'impedimento fisico, permanente o temporaneo, per cui sono impossibilitati a recarsi personalmente presso l'ufficio comunale;
- e) l'esatto indirizzo ove debba avvenire l'accesso per l'autentica.

ART. 5

Scelta del funzionario

Pervenuta l'istanza al Comune, la stessa viene protocollata e trasmessa al Settore Servizi Demografici il cui Capo Settore la consegnerà ad un funzionario scelto fra quelle unità di personale che saranno state preventivamente autorizzate dal Sindaco.

ART. 6

Modalità e termini di esecuzione

Il funzionario designato che dovrà valutare le condizioni di ammissibilità ed i requisiti di legittimazione sulla base di quanto previsto nel presente regolamento avrà tre giorni lavorativi di tempo a far data dall'affidamento dell'incarico che gli verrà trasmesso dal Capo Settore Servizi Demografici a mezzo del protocollo del settore, per definire l'incarico assegnatogli.

ART. 7

Adempimenti del funzionario incaricato

E' fatto obbligo al funzionario designato, incaricato dell'autentica di riferire al Capo Settore Servizi Demografici dell'avvenuta esecuzione della stessa, o in mancanza, sui motivi del mancato adempimento o del suo giustificato differimento ad altra data.

Nel caso di mancato accoglimento dell'istanza il funzionario incaricato ne darà esaustiva comunicazione all'interessato indicando i presupposti di fatto e le motivazioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

La comunicazione di cui sopra dovrà avvenire per notifica del Messo Comunale oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 8

Formule per l'autentica

Nella formula di rito usata per dare atto delle avvenute dichiarazioni e delle autenticazioni delle sottoscrizioni, dovrà risultare la circostanza che le stesse sono avvenute presso il domicilio del richiedente, secondo la formula allegata al presente Regolamento.

ART. 9

Rinvio a norme

Per tutto quanto qui non espressamente previsto valgono tutte le disposizioni sulla documentazione amministrativa e sulla autenticazione delle firme previste dalla vigente legislazione.

ART. 10

Pubblicità e rilascio copie del regolamento

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Partinico per quindici giorni consecutivi. Esso sarà pubblicato per l'ulteriore durata di quindici giorni dopo l'esito favorevole dell'esame di legittimità da parte del competente Comitato Regionale di Controllo.

2. A cura dell'Amministrazione comunale ne sarà data la massima pubblicità e diffusione. In particolare, esso sarà trasmesso in copia a tutti

INDICE

Art. 1	Finalità del regolamento.....	pag. 1
Art. 2	Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità	pag. 1
Art. 3	Delimitazione degli interventi....	pag. 1
Art. 4	Istanze e documentazioni	pag. 1
Art. 5	Scelta del funzionario	pag. 1
Art. 6	Modalità e termini di esecuzione	pag. 3
Art. 7	Adempimenti del funzionario incaricato	pag. 3
Art. 8	Formule per l'autentica	pag. 3
Art. 9	Rinvio a norme	pag. 3
Art. 10	Pubblicità e rilascio copie del regolamento	pag. 3
Art. 11	Entrata in vigore	pag. 5

Allegati :

- A) Formula per l'autentica di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art.4)
- B) Formula per l'autentica di sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della P.A. (art. 20)